

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 141 del 20-OMISSIS-, proposto da:

RICORRENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Baselli e dall'avvocato Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- e Comune di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego dell'amministrazione di -OMISSIS-, formatosi in data -OMISSIS-, sulla domanda di accesso presentata in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cognitivi, ed in particolare dei seguenti con le quali sono state riscontrate le domande di accesso in data -OMISSIS-;
- del decreto del Sindaco del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e della relativa nota di comunicazione prot. -OMISSIS- in pari data;
- della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del responsabile dell'Ufficio affari generali e contratti unico associato del Comune di -OMISSIS-;
- dell'atto prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del segretario comunale di -OMISSIS- e della ivi richiamata determinazione segretariale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- dell'atto a firma del Sindaco del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS- ed allegata nota del -OMISSIS-;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'accesso mediante esame ed estrazione di copie dei documenti indicati nelle sopra citate istanze

e la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., delle Amministrazioni intimete ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021 modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell'11 gennaio 2022, del

Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il consigliere Antonia Tassinari e uditi per il ricorrente l'avvocato Chiara Fatta e per i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- il procuratore dello Stato Anna Zanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Il dottor RICORRENTE, Segretario comunale di -OMISSIS-, ha svolto le funzioni di Vicesegretario della Gestione Associata dei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dall'-OMISSIS- e, successivamente, le funzioni di Segretario Generale di III classe della Gestione Associata dei comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dall'-OMISSIS-. Nel periodo in cui il dottor -OMISSIS- ha svolto le funzioni di Vicesegretario della Gestione Associata, le funzioni di Segretario generale della medesima sono state esercitate dal dottor -OMISSIS-, Segretario comunale di -OMISSIS-. L'esercizio in forma associata di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede la stipula di apposite convenzioni quadro per lo svolgimento in ambito territoriale sovracomunale di funzioni e di servizi comunali tramite la costituzione di uffici unici. Nel caso di specie il Comune di -OMISSIS- ha cessato di far parte della Gestione Associata a far data -OMISSIS-.

2. Una volta cessato il proprio rapporto lavorativo presso le suddette amministrazioni, il dottor RICORRENTE, sostenendo che queste ultime, da un lato non gli avessero riconosciuto e corrisposto determinate voci retributive e spese di viaggio e, dall'altro, che non gli avessero inoltrato la "scheda obiettivi" e la "scheda risultati", previste dall'articolo 98 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) 2002/2005 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, il -OMISSIS- ha formulato nei

confronti dei predetti Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- una prima istanza di accesso, richiedendo l'esibizione delle citate schede relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, "*se compilate e trasmesse agli interessati*", riferite all'operato del Segretario generale e del Vicesegretario della Gestione Associata. Il dottor -OMISSIS-, peraltro, si è successivamente opposto all'ostensione delle schede riguardanti la propria attività in quanto considerate strettamente personali. Il Comune di -OMISSIS- ha aderito a tale opposizione.

3. Il dottor -OMISSIS-, non essendogli pervenuta la documentazione richiesta, il -OMISSIS- ha reiterato la richiesta di accesso corredandola da diffida a concludere il procedimento con provvedimento espresso.

4. Il Comune di -OMISSIS-, che tra i Comuni associati risulta aver avuto in carico la funzione relativa alla gestione del personale e i relativi adempimenti, ha evidenziato di aver trasmesso al Comune di -OMISSIS- con nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- gli atti, i documenti ed i fascicoli detenuti relativi ai dipendenti di tale Comune. Del pari anche gli altri Comuni della Gestione Associata hanno concordemente indicato il Comune di -OMISSIS- quale Amministrazione di riferimento per l'accesso in esame, nella parte riguardante atti relativi al dottor RICORRENTE, e hanno poi disposto la chiusura del relativo procedimento.

5. Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'articolo 116 c.p.a., il dottor RICORRENTE ha pertanto adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del diniego dell'Amministrazione di -OMISSIS-, formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso, nonché l'annullamento degli altri atti indicati in epigrafe, con il conseguente accertamento del proprio diritto all'accesso e la condanna delle Amministrazioni intimete all'esibizione degli atti richiesti.

6. In particolare il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 32 e 32 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. Sviamento di potere. Illogicità, irrazionalità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

Gli atti in relazione ai quali è stata inoltrata la richiesta di esibizione rientrano tra i documenti amministrativi per i quali la legge - vale a dire, l'articolo 22, comma 2 della legge n. 241 del 1990 e gli articoli 32 e 32-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - dispone un generale diritto di accesso; si tratta, inoltre, di documenti rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione, rispondenti ad un interesse particolare del ricorrente e correlati alla sua posizione giuridica da un nesso logico-funzionale.

Quanto ai documenti richiesti relativi al dottor -OMISSIS-, l'opposizione all'accesso manifestata da quest'ultimo è priva di rilevanza, poiché l'istanza d'accesso ha ad oggetto la valutazione del servizio prestato dal ricorrente presso un'Amministrazione e i suddetti documenti non risultano coperti da obblighi di tutela del segreto o da divieti di divulgazione di dati personali e sensibili.

Risultano censurabili, pertanto, le condotte tenute dagli Enti intimati, in quanto, da un lato, il Comune di -OMISSIS- non ha mai dato riscontro all'istanza del ricorrente e, dall'altro, gli altri Comuni hanno dichiarato di non detenere copia degli atti, e ciò nonostante il coinvolgimento in un regime di gestione associata, che presuppone che gli enti che ne fanno parte detengano copia di tutti i documenti che la riguardano, i quali sono conservati in formato elettronico e sono facilmente reperibili grazie all'utilizzo del protocollo informatico cosiddetto PITRE.

II. Violazione e falsa e/o mancata applicazione degli artt. 2 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 3 e 6 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Violazione del principio generale dell'ordinamento di distinzione funzionale tra politica e amministrazione ex art. 97 Cost..

Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento di potere. Incompetenza.

Gli atti impugnati sono illegittimi non solo in quanto non è stato indicato il responsabile del procedimento, ma anche giacché la firma del Sindaco, in luogo di quella del responsabile, denota una violazione del principio di separazione dei poteri promanante dall'articolo 97 della Costituzione.

7. Successivamente alla notifica del presente ricorso il Comune di -OMISSIS- con due note - rispettivamente datate -OMISSIS- - ha evaso tuttavia solo parzialmente le richieste di accesso inoltrando all'istante non già le invocate schede obiettivi e risultati, ma per lo più le deliberazioni della Giunta comunale relative alle valutazioni degli anni 2016, 2018 e 2019. Il Comune di -OMISSIS-, pur affermando che avrebbe continuato le ricerche, ha di fatto procrastinato *ad libitum* l'accesso alla documentazione richiesta che, è appena il caso di rilevare, consiste per lo più in atti che i Comuni avrebbero dovuto comunicare al ricorrente e riguardano direttamente la sua persona oltrechè il suo rapporto di lavoro con i Comuni medesimi.

8. Costituitisi con memoria del 25 novembre 2021 i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla parte avente ad oggetto l'ostensione delle valutazioni dell'attività svolta nelle annualità 2016, 2018 e 2019, e ciò dal momento che tali documenti sono stati trasmessi con note del -OMISSIS- e del -OMISSIS-. Nel merito, la medesima difesa sostiene che l'infondatezza della domanda discenderebbe dal fatto che il ricorso ha un contenuto meramente esplorativo, in quanto volto all'ottenimento di informazioni, condizionate alla risposta affermativa circa l'effettiva sussistenza dei documenti richiesti; non sarebbe, inoltre, possibile evincere quale sia la situazione giuridicamente tutelata che il ricorrente intende far valere.

9. In vista dell'udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito per la permanenza del suo interesse a ricorrere, stante la

soddisfazione solo parziale della propria richiesta di accesso.

10. Con memoria di replica depositata il 4 novembre 2021- i Comuni intimati si sono limitati a ribadire quanto già dedotto in precedenza.

11. Con memoria di replica del 3 dicembre 2021- il ricorrente ha precisato che i documenti oggetto dell'istanza di accesso avrebbero dovuto essergli trasmessi sulla base di quanto disposto dall'articolo 98 del contratto di categoria, a mente del quale al Segretario e al Vicesegretario comunali devono essere consegnate la scheda di valutazione concernente gli obiettivi dell'anno di competenza e la scheda di valutazione avente ad oggetto l'indicazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente: si tratterebbe dunque di atti che avrebbero dovuto essergli trasmessi per legge, in quanto concernenti il rapporto di lavoro e la quantificazione della retribuzione spettante.

12. L'udienza tenutasi nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 si è conclusa con l'emissione dell'ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata il 23 dicembre 2021-, con la quale il Collegio ha statuito quanto segue: *“Ritenuto pertanto necessario, al fine del decidere, in disparte la richiesta di accesso ad atti riguardanti il dottor -OMISSIS-, avere quantomeno contezza circa la presenza agli atti del Comune di -OMISSIS- delle schede degli obiettivi e dei risultati riferite al ricorrente relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 atteso altresì il fatto che la difesa erariale interpellata nel corso della Camera di Consiglio odierna non ha saputo fornire al riguardo elementi di certezza. Al predetto adempimento, da rendersi attraverso specifica relazione di chiarimenti, l'Amministrazione dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza da effettuarsi anche nella sede reale del Comune di -OMISSIS-. Ciò ferme e impregiudicate restando le determinazioni che medio tempore opportunamente il suddetto resistente Comune intenderà assumere a riguardo della richiesta di accesso. Ritenuto di dover precisare che, qualora non pervenga la predetta relazione entro il termine stabilito, questo Tribunale potrà trarre dalla condotta processuale del Comune di -OMISSIS- elementi di convincimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 116 c.p.c.”.*

13. Con memoria del 21 gennaio 2022 , l'Avvocatura dello Stato ha rappresentato che il Comune di -OMISSIS- *“in ottemperanza all'ordinanza n. - OMISSIS-, [...], pur a seguito di verifica minuziosa compiuta presso gli Uffici della sede municipale del predetto Comune, estesa ai faldoni consegnati da personale incaricato e contenenti documenti cartacei nonché alla consultazione del protocollo informatico più limitatamente agli accessi consentiti alla medesima Amministrazione, non ha rinvenuto le schede di valutazione di che trattasi. Anche le richieste pur inviate, in spirito di collaborazione, ad altre Amministrazioni sono rimaste senza esito. Deve, pertanto, concludersi che, allo stato, non vi è presenza presso la sede comunale delle predette schede”*.

14. Alla udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Preliminarmente merita in particolare focalizzare in modo puntuale l'oggetto del ricorso, il quale si compone della domanda di annullamento degli atti di diniego descritti in epigrafe, della richiesta di accertamento del diritto all'accesso e della domanda di condanna delle Amministrazioni intimete all'esibizione degli atti sin qui vanamente richiesti, e segnatamente concerne le schede di valutazione recanti l'individuazione degli obiettivi e di quelle concernenti l'indicazione dei risultati, relative al rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente, in qualità di Vicesegretario, prima, e di Segretario Generale poi, e le Amministrazioni intimete, a suo tempo riunite nel sistema della Gestione Associata tra Comuni. Nello specifico i documenti oggetto dell'istanza di accesso e successivamente del ricorso in esame attengono pertanto al sistema di valutazione del personale pubblico cui è correlata la corresponsione di una indennità di risultato, e incidono in modo rilevante e diretto sul rapporto lavorativo.

Il dottor -OMISSIS- - si rammenta - a conclusione del proprio rapporto lavorativo, con riferimento alla misura degli emolumenti a lui spettanti, ha riscontrato talune criticità che solo a seguito della presa visione delle schede anzidette egli ritiene avrebbero potuto essere chiarite.

Da qui, pertanto, il suo interesse strumentale (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2021 -, n. 4114) all'accesso di tale documentazione, di sua indubbia pertinenza personale.

II) Ciò premesso, giova allora evidenziare che non solo il diritto dei dipendenti pubblici all'accesso ai documenti amministrativi riguardanti il proprio rapporto di lavoro al fine di poter tutelare i propri interessi giuridici non è mai stato messo in discussione dalla giurisprudenza (ad es. T.A.R. Basilicata, 7 gennaio 2019, n. 21; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 3049), ma, altresì, che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe dovuto essere garantito anche in quanto, ai sensi dell'articolo 98 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) 2002/2005, *“la scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è [...] consegnata al Vicesegretario entro il mese di febbraio”*, mentre *“la scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al Vicesegretario ad esaurimento in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce”*. In altri termini si tratta, pacificamente, di atti che i Comuni avrebbero pure dovuto consegnare al ricorrente e che, per parte sua, quest'ultimo avrebbe dovuto già a suo tempo esigere, per cui la loro conoscenza va considerata scontata e *in re ipsa* e, conseguentemente, anche la loro accessibilità. Quanto precede a tacere dei consolidati principi in materia di accesso in generale, secondo i quali *“il diritto di accesso riveste [...] valenza autonoma, non essendo stato configurato dall'ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell'ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell'esercizio della funzione pubblica da parte dell'interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante dell'istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all'art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante dello stesso”*

(così puntualmente, *ex plurimis*, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 09 febbraio 2021, n. 225). Invero *“la regola generale è quella dell'accesso agli atti, principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, L. n. 241 del 90; cfr., art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 dicembre 2021-, n. 7767). In definitiva l'accesso del ricorrente alla sua documentazione lavorativa, qualora presente agli atti dei Comuni, non avrebbe per certo potuto essergli negato.

III) La richiesta di accertamento del diritto all'accesso alle schede degli obiettivi e dei risultati riferite al ricorrente relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 deve pertanto essere accolta.

IV) Il diniego di accesso espresso dal Comune di -OMISSIS- per quanto riguarda le schede riguardanti l'ex Segretario generale della Gestione Associata non appare invece censurabile. L'opposizione all'accesso legittimamente avanzata dal dottor -OMISSIS-, considerata la tipologia della documentazione recante un giudizio sulla propria persona, è stata fatta propria dal Comune, il quale, aderendo a tale opposizione ha effettuato un equilibrato bilanciamento con l'interesse del ricorrente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che *“l'opposizione del controinteressato non può rappresentare una causa autonoma ed assorbente ai fini del diniego di accesso agli atti, essendo l'amministrazione comunque onerata dell'obbligo di valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente, ai sensi dell'art. 24 L. 241/09”* (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 settembre 2019, n. 1613), posto che *“l'Amministrazione [...] deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 luglio 20-OMISSIS-, n. 1864; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 16 novembre 2020, n. 187).

V) Diverso discorso è invece da farsi relativamente alla domanda di annullamento degli atti di diniego dell'accesso così come, in particolare, a riguardo della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 116 c.p.a. delle Amministrazioni intime ad esibire i documenti richiesti.

VI) In proposito va osservato che il Comune di -OMISSIS-, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (sua patrocinante a' sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116) ha riferito di non aver rinvenuto la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e del ricorso in esame, vale a dire le schede degli obiettivi e dei risultati riguardanti il ricorrente e relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, così come analogamente si erano del resto espressi anche gli altri Comuni della Gestione Associata. *Rebus sic stantibus*, rilevato che a seguito di specifica ordinanza istruttoria di questo Tribunale l'Amministrazione tramite la difesa erariale ha rappresentato di non essere in possesso dei documenti richiesti, ammettendo in sostanza di non essere in grado di soddisfare l'esigenza ostensiva del ricorrente, una condanna all'esibizione sarebbe priva di utilità. In altri termini, poiché *ad impossibilia nemo tenetur* il giudice *inutiliter* statuirebbe l'annullamento degli atti di diniego e ordinerebbe la predetta esibizione all'Amministrazione, la quale, pur colpevolmente, non detiene i documenti di cui invece doveva disporre e che era tenuta a rendere noti da tempo al ricorrente, il quale, parimenti, non li ha pretesi fino all'odierna richiesta. *“L'ordine di esibizione impartito dal giudice non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili?”* (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3/7/2018, n. 4411). Nel caso, quale quello in esame, di documenti inesistenti, introvabili e non formati, preso inevitabilmente atto della dichiarazione dell'Amministrazione, il ricorso, con riferimento alla domanda di esibizione, va respinto (T.A.R. Lazio Latina, 19 dicembre 2020, n. 485; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 novembre 2019, n.1700; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5

novembre 2018, n. 1865; cfr. sul punto, altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269).

VII) Va da sé che il ricorrente, atteso che la circostanza, contingente o fattuale, dell'assenza dei documenti richiesti presso l'Amministrazione interpellata comporta il mero accertamento in astratto del diritto all'accesso e la soddisfazione esclusivamente in tali limiti della domanda ex art. 116 cod. proc. amm., non risultando pienamente soddisfatta nella presente sede giurisdizionale e con il ricorso in esame la propria pretesa, sarà costretto, se del caso e ricorrendone i presupposti, a giovare di altri strumenti di tutela per equivalente previsti dall'ordinamento.

VIII) Il ricorso, in conclusione, va accolto limitatamente alla domanda di accertamento del diritto all'accesso, mentre deve essere respinto quanto all'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso agli atti pertinenti al dott. -OMISSIS-, nonché alla domanda di annullamento degli atti e dei provvedimenti in epigrafe indicati e alla richiesta di condanna delle Amministrazioni intimare all'esibizione degli atti richiesti ex art. 116 cod. proc. amm.

IX) Va infine disposta, a cura della Segreteria del Tribunale, la trasmissione in copia cartacea della presente sentenza e del relativo fascicolo processuale alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per la verifica di eventuali responsabilità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda in esame.

X) Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei termini di cui in motivazione.

Dispone ai sensi dell'art. 51 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a cura della Segreteria la trasmissione in copia cartacea della presente sentenza e del

relativo fascicolo processuale alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento per l'eventuale seguito di competenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati nel presente provvedimento.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.